

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali, 16 settembre 1996, n. 7069

Istanza volta a conoscere quanti giorni di riposo compensativo competono ad un dipendente pubblico che partecipa come scrutatore alle operazioni di un seggio elettorale.

In relazione alla sua istanza datata 9 maggio 1996, si comunica che la normativa vigente in materia di partecipazione alle operazioni che si svolgono nei seggi elettorali (legge n. 69 del 1992, di interpretazione autentica dell'art. 119, comma 2, della legge n. 53 del 1990) prevede, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che partecipano alle predette operazioni, che i giorni compresi nel periodo di svolgimento di tale attività, compreso quindi il sabato, devono ritenersi "giornate lavorative".

Ne consegue quindi che se un lavoratore presta il proprio lavoro presso l'amministrazione e ente di appartenenza secondo un orario articolato settimanalmente su cinque giornate con il sabato libero, ad esso spettano per l'opera prestata presso il seggio due giornate di riposo compensativo, una per il sabato (non lavorativo) e l'altra per la domenica (giorno festivo).

Si precisa in ogni caso che per calcolare il numero dei giorni di riposo compensativo non si deve tener conto anche del numero complessivo delle ore di lavoro prestate presso il seggio, venendo dette ore ad essere compensate con il particolare trattamento economico spettante ai componenti dei seggi.